

**CONCESSIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI SUB AMBITO N. 4 (EX ATI 4) – PREMIALITA' EX ART. 52 DEL DISCIPLINARE TECNICO
RELAZIONE RICONOCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZ ESECUTIVI EX ART. 194 COMMA 1 LETT. A).**

La vicenda che riguarda le sentenze oggetto del riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a del D. Lgs. 267/2000, è particolarmente complessa e si inquadra all'interno del rapporto concessorio derivante dalla procedura di affidamento avviata dall'ex ATI n. 4 per l'individuazione del gestore unico di ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Con Determinazione Dirigenziale ATI 4 n. 18 del 6/2/2014 è stata aggiudicata in via definitiva la gara per l'affidamento del servizio in concessione di gestione integrata dei rifiuti per i comuni dell'ATI 4 (oggi AURI – Sub Ambito 4).

Il servizio che comprendeva le attività di raccolta, spazzamento e trasporto è stato affidato alla RTI ASM Terni – CNS (Cosp Tekno Service) ed ha riguardato 32 comuni della provincia di Terni. Dal suddetto servizio erano escluse le attività di gestione degli impianti regolate da appositi accordi di ambito con i gestori privati dei medesimi impianti. L'affidamento prevedeva che entro tre anni dall'avvio della concessione il gestore avviasse la riscossione puntuale della tariffa con metodo corrispettivo (riscossione diretta dei proventi). Tale condizione ad oggi si è verificata solo per una parte dei comuni serviti. In tal senso è opportuno precisare che il contratto prevedeva, nelle more dell'avvio della tariffazione puntuale corrispettiva, che i pagamenti agli impianti venissero effettuati direttamente dai comuni tramite pagamento delle fatture emesse dai gestori privati degli stessi. Tale circostanza è di particolare importanza ai fini della comprensione delle clausole che hanno determinato il contenzioso in ordine al pagamento delle premialità, queste, infatti, risultavano di fatto configurate come un premio al gestore derivante dai risparmi provenienti dai pagamenti diretti dei comuni determinato dall'aumento della percentuale di RD (Raccolta Differenziata) e dalla conseguente riduzione del rifiuto indifferenziato da conferire in discarica.

La concessione di cui sopra, già in fase di avvio, ha avuto alcune difficoltà tanto che la firma dei contratti di servizio ha richiesto la stipula di 4 differenti atti pubblici. Di seguito si riporta il dettaglio delle stipule:

Rep. 15366 del 26/6/2014 Notaio Filippo Clericò tra RTI Asm Terni Spa – CNS, ATI 4 e i seguenti comuni:

1. Acquasparta;
2. Allerona;
3. Amelia;
4. Arrone;
5. Avigliano Umbro;
6. Baschi;
7. Calvi dell'Umbria;
8. Castel Viscardo;
9. Fabro;
10. Ferentillo;
11. Ficulle;
12. Giove;
13. Guardea;
14. Lugnano in Teverina;
15. Montecastrilli;
16. Montecchio;
17. Montefranco;

18. Narni;
19. Otricoli;
20. Penna in Teverina;
21. Polino;
22. San Gemini;
23. Stroncone;
24. Terni.

Rep. 15737 del 31/10/2014 Notaio Filippo Clericò tra RTI Asm Terni Spa – CNS, ATI 4 e i seguenti comuni:

1. Attigliano;
2. Orvieto;
3. Parrano;

Rep. 15931 del 23/12/2014 Notaio Filippo Clericò tra RTI Asm Terni Spa – CNS, ATI 4 e i seguenti comuni:

1. Alviano
2. Porano;
3. Montegabbione;
4. Monteleone d'Orvieto

Rep. 16081 del 19/2/2015 Notaio Filippo Clericò tra RTI Asm Terni Spa – CNS, ATI 4 e i seguenti comuni:

1. Castel Giorgio

La partenza differita della concessione, dovuta essenzialmente alle resistenze di alcuni comuni all'avvio del nuovo servizio, ha fin da subito creato problematiche operative di vario genere che sono state oggetto di una specifica transazione firmata dal gestore RTI ASM-CNS e ATI 4 in data 5/8/2015 (allegato n 1). Tra le altre cose tale transazione, come vedremo, ha riguardato nello specifico le premialità previste dall'art. 52 del D.T. (Disciplinare Tecnico).

Con nota prot. n. 8005 del 16/6/2017 acquista al protocollo AURI con prot. n. 2183 del 19/6/2017 (allegato n. 2) il gestore RTI ASM-CNS ha notificato ad AURI una serie di "osservazioni" inerenti la gestione della concessione.

Le questioni sollevate dal gestore riguardavano vari aspetti della concessione, tra cui le più importanti attenevano ad una richiesta di pagamenti aggiuntivi dovuta alla presenza di maggiori utenze rispetto a quelle previste negli atti di gara e il pagamento delle premialità previste dall'art. 52 del Disciplinare Tecnico (DT).

Nello specifico la richiesta del pagamento delle premialità faceva riferimento all'annualità 2016 così come previsto dall'atto transattivo sottoscritto il 5/8/2015.

L'obiettivo di RD previsto dal suddetto accordo transattivo prevedeva la corresponsione di premialità nel caso di raggiungimento della percentuale del 56,7% per l'annualità 2016 nei vari comuni del Sub Ambito n. 4.

Sulla base dei dati in possesso di RTI ASM-CNS veniva calcolato dal medesimo gestore, per ogni singolo comune, il valore del premio da riconoscere come di seguito indicato:

% RD raggiunta nel 2016	Comune	Premialità €
70,50	Acquasparta	16.098,22
70,63	Allerona	7.646,24
69,09	Alviano	4.529,61
75,85	Amelia	56.900,71
66,35	Arrone	5.228,60
82,63	Attigliano	10.789,22
72,18	Avigliano Umbro	8.046,23

70,64	Baschi	11.816,52
74,28	Calvi	5.879,54
74,69	Castel Giorgio	14.631,29
74,78	Castel Viscardo	15.101,98
67,11	Fabro	11.121,55
80,25	Ferentillo	8.592,18
61,80	Ficulle	2.754,25
71,13	Giove	6.522,42
70,82	Guarda	7.385,70
78,37	Lugnano in Teverina	7.434,45
73,38	Montecastrilli	20.292,61
74,21	Montecchio	8.175,33
80,12	Montefranco	5.829,00
66,38	Montegabbione	3.147,00
73,32	Monteleone di Orvieto	7.491,91
67,14	Narni	50.053,13
67,30	Orvieto	91.200,45
73,38	Otricoli	6.745,21
65,03	Parrano	1.421,11
77,28	Penna in Teverina	4.835,87
59,43	Polino	131,30
81,09	Porano	14.638,95
73,63	Sangemini	18.688,46
66,69	Stroncone	8.884,24
	TOTALE	442.013,28

Di seguito si riporta lo stralcio di quanto previsto nell'atto transattivo:

rinuncia alla loro applicazione.

11. Stante il deferimento del periodo di start up, al fine di una congrua applicazione dei meccanismi di premialità e penalità, i riferimenti temporali degli obiettivi di raccolta differenziata (%RD) fissati dal Piano di Ambito, cioè

42,6% medio nel 1° anno

56,7% medio nel 2° anno

65,0% medio nel 3° anno

sono spostati al 2015 così che il primo anno corrisponda all'anno solare 2015, dal 1 gennaio al 31 dicembre;

12. Di conseguenza, l'obiettivo del primo anno non viene considerato né ai fini di premialità né ai fini di penalità. Si applica invece l'art. 52 del Disciplinare per gli obiettivi del 2016 (56,7%) e del 2017 (65%), ai fini delle premialità e/o delle penalità. L'ATI n. 4, in ragione delle vicende descritte in premessa, non attiverà il procedimento per l'applicazione delle penali per il semestre 2014.

Di seguito si riporta quanto previsto dall'art. 52 del Disciplinare Tecnico allegato al Contratto di Servizi:

52. SISTEMA PREMIANTE

Al fine di incentivare la ditta appaltatrice a rendimenti di raccolta differenziata sempre maggiori, l'ATI, riconosce, rispetto al livello di RD obiettivo di cui alla tabella 1 seguente:

42,6% medio nel 2013
56,7% medio nel 2014
65,0% medio nel 2015

Tabella 1: Valori obiettivo di raccolta differenziata

e per i soli comuni che presentano percentuali di RD 2012 inferiore ai livelli obiettivo, un corrispettivo aggiuntivo pari al 50% dell'effettivo risparmio riscontrato in termini di costo di smaltimento dei rifiuti urbani in conseguenza dell'innalzamento suddetto della percentuale di raccolta differenziata secondo lo schema di calcolo seguente:

$\%RD$ raggiunta - $\%RD$ obiettivo: ΔRD

Tariffa di smaltimento RU = TSU;

Produzione complessiva RU = PRU

Stima riduzione quantitativo RU per superamento $\%RD$ minima:

$$(\Delta RD \times PRU) = \Delta PRU$$

Somma aggiuntiva al corrispettivo:

$$0,5 \times \Delta PRU \text{ ton} \times TSU$$

In caso di mancato raggiungimento dei livelli di RD% obiettivo al gestore è fatto obbligo di sostenere il costo di trattamento e smaltimento della quantità di rifiuti urbani indifferenziati eccedente, secondo il seguente schema di calcolo:

$\%RD$ obiettivo - $\%RD$ raggiunta = ΔRD

Tariffa di smaltimento RU = TSU;

Produzione complessiva RU = PRU

Stima maggiore quantitativo RU per mancato raggiungimento $\%RD$ minima:

$$(\Delta RD \times PRU) = \Delta PRU$$

Somma detraibile dal corrispettivo: ΔPRU ton \times TSU

Il livello percentuale di raccolta differenziata a base di calcolo è quello stabilito con certificazione annuale dalla Regione Umbria.

Analogamente alla $\%RD$, al Gestore verrà riconosciuto un maggior corrispettivo pari al 50% dei maggiori ricavi ottenuti dalla vendita del materiale recuperato rispetto alle previsioni del Piano di Ambito.

R consuntivo - R piano = ΔR

Somma aggiuntiva al corrispettivo:

$$0,5 \times \Delta R$$

Con riferimento a tale richiesta in data 19/7/2017 si è tenuto un incontro nella sede AURI di Terni dove sono stati invitati tutti i comuni del Sub Ambito n. 4 per analizzare le problematiche sollevate con la nota di RTI ASM – CNS prot. 8005 del 16/6/2017. Di tale incontro è stato redatto un verbale che poi è stato inviato a tutti i comuni con nota prot. 5831 del 28/9/2017 (allegato n. 3).

Nella riunione del 19/7/2017 come risulta dal verbale, AURI ed i comuni hanno contestato la richiesta di RTI ASM – CNS in merito al riconoscimento delle premialità sulla base di quanto segue.

Contestazione n. 1: alcuni comuni già nel 2016 avevano raggiunto l'obiettivo previsto dal meccanismo premiante (56,7%). Nello specifico questi comuni erano:

1. Acquasparta (RD 61,9% nel 2015);
2. Attigliano (RD 77,5% nel 2015);
3. Montecastrilli (RD 68,1% nel 2015);
4. Montecchio (RD 64,4% nel 2015);
5. Otricoli (RD 58,3% nel 2015).

Per questi comuni, dunque, non poteva applicarsi la premialità in quanto già dal 2015 l'obiettivo di RD era stato raggiunto.

E' opportuno rilevare che nella sentenza che ha riguardato il Comune di San Gemini del 26/2/2023 nel contenzioso avviato da RTI ASM- COSP il Tribunale di Terni ha respinto la domanda del suddetto RTI inerente le premialità dovute sostenendo che si doveva fare riferimento anche all'annualità 2014 (primo anno) come parametro per il riconoscimento della premialità (cioè se già nel 2014 la RD risultava uguale o superiore al 42,6% la premialità non era dovuta) (Allegato 4).

Contestazione n. 2: si rilevava che il calcolo della premialità andava quantificato tenendo conto delle quantità di rifiuti prodotti e della tariffa di smaltimento (€ 111,61 per l'annualità 2016). I calcoli del gestore, invece, erano stati elaborati sul valore complessivo della tariffa di trattamento e smaltimento (€ 157,20).

Anche qui è opportuno rilevare che tutte le sentenze pronunciate su questa vicenda hanno stabilito che il calcolo della premialità doveva essere effettuato sulla tariffa di smaltimento e non su quella di trattamento e smaltimento.

Contestazione n. 3: altro aspetto che veniva contestato da AURI e dai comuni riguardava la base dati su cui calcolare la premialità che doveva fare riferimento alla certificazione regionale e non ai dati caricati dal gestore nel cloud di controllo della concessione (sostanzialmente dati di parte e non certificati).

Anche in questo caso è opportuno rilevare come in tutte le sentenze pronunciate finora su questa vicenda è stato accolto il principio che i quantitativi andavano calcolati facendo riferimento alle certificazioni ufficiali della Regione Umbria.

In considerazione delle contestazioni sopra riportate secondo AURI ed i comuni il calcolo delle premialità andava rideterminato come segue:

% RD raggiunta 2016	Comune	Premialità richieste da RTI	Ricalcolo Premialità €.
70,50	Acquasparta	16.098,22	0
70,63	Allerona	7.646,24	4.576,00
69,09	Alviano	4.529,61	2.997,00
75,85	Amelia	56.900,71	45.403,00
66,35	Arrone	5.228,60	4.918,00
82,63	Attigliano	10.789,22	0
72,18	Avigliano Umbro	8.046,23	8.044,00
70,64	Baschi	11.816,52	7.106,00
74,28	Calvi	5.879,54	6.453,00
74,69	Castel Giorgio	14.631,29	9.506,00
74,78	Castel Viscardo	15.101,98	11.118,00

67,11	Fabro	11.121,55	7.652,00
80,25	Ferentillo	8.592,18	7.278,00
61,80	Ficulle	2.754,25	2.014,00
71,13	Giove	6.522,42	5.265,00
70,82	Guardea	7.385,70	4.571,00
78,37	Lugnano in Teverina	7.434,45	6.482,00
73,38	Montecastrilli	20.292,61	0
74,21	Montecchio	8.175,33	0
80,12	Montefranco	5.829,00	5.219,00
66,38	Montegabbione	3.147,00	2.120,00
73,32	Monteleone di Orvieto	7.491,91	5.066,00
67,14	Narni	50.053,13	38.670,00
67,30	Orvieto	91.200,45	60.645,00
73,38	Otricoli	6.745,21	0
65,03	Parrano	1.421,11	937,00
77,28	Penna in Teverina	4.835,87	4.345,00
59,43	Polino	131,30	0
81,09	Porano	14.638,95	8.621,00
73,63	Sangemini	18.688,46	17.457,00
66,69	Stroncone	8.884,24	5.147,00
	TOTALE	442.013,28	281.610,00

Da quanto sopra esposto il differenziale tra le premialità richieste dal gestore e quelle calcolate da AURI risultava pari ad €. 160.403,28.

Oltre a tale differenziale AURI contestava al gestore che nei comuni di Terni e di Polino l'obiettivo di RD del 2016 non era stato raggiunto, pertanto, si dovevano calcolare le seguenti penali a carico del gestore (previste dal medesimo art. 52 del DT) corrispondenti al quantitativo di tonnellate prodotte in eccesso rispetto all'obiettivo moltiplicate per la tariffa di trattamento e smaltimento pari ad €. 157,00. Di seguito si riporta il valore delle penalità come indicato nella richiamata relazione:

% RD raggiunta	Comune	Penalità
54,60	Polino	277,00
48,40	Terni	817.302,00
	TOTALE	817.579,00

Da quanto sopra esposto emergeva dunque che il gestore avrebbe avuto diritto ad €. 281.610,00 a titolo di premialità mentre avrebbe dovuto pagare penalità per €. 817.579,00, pertanto il sistema complessivo prevedeva un valore da addebitare al gestore pari a €. 535.969,00. Tale valore doveva tenere conto delle situazioni per singolo comune che, come abbiamo visto, erano diversificate tra di loro.

I suddetti calcoli riguardavano l'annualità 2016.

Con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 16 del 29/12/2017 (allegato n. 5) AURI approvava il PEF TARI 2018 del Sub Ambito n. 4 non accogliendo le richieste del gestore. Nella delibera è riportato al punto n. 2 del deliberato quanto segue:

“Di non riconoscere alcuna somma aggiuntiva al RTI relativamente alle richieste economiche avanzate come previsto nei citati piani finanziari alle voci maggiori utenze, oneri finanziari, spese legali, riduzione orario apertura CCR, premialità 2016 e 2017 e pannolini/pannoloni sottoponendo a verifica anche i costi relativi alla voce riscossione in relazione all'effettivo servizio reso dal gestore,

salvo eventualmente riconoscere quelle relative alle nuove utenze ed alle premialità che terminato un opportuno e doveroso confronto con RTI verranno riconosciute a conguaglio nel consuntivo anno 2018.”

In data 21/3/2018 la vicenda inerente le premialità veniva portata all'attenzione del Consiglio Direttivo di AURI che con deliberazione n. 19/2018 (allegato n. 6) prendeva atto dell'istruttoria predisposta dal Dott. Galilei Fausto, componente dell'Ufficio di Direzione e responsabile diretto per il Sub Ambito n. 4. La tesi sostenuta nella suddetta deliberazione partiva dal presupposto che la clausola inerente le premialità era contraria a disposizioni di norme imperative e contraria al metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999 che non prevede assolutamente che un risparmio di costo potesse tradursi anziché in un beneficio di riduzione tariffaria, in un premio per il gestore con onere a carico della TARI. La delibera, pertanto, prevedeva di richiedere ad ARERA di attivare la procedura di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) del DPCM 20/7/2012 finalizzata a dichiarare la inefficacia della clausola contrattuale, sospendendo nel frattempo ogni determinazione nel merito di premi o penalità.

Con nota prot. 3454 del 6/4/2018 a firma del dott. Galilei Fausto (allegato n. 7) veniva inoltrata ad ARERA la richiesta di cui sopra.

Con nota prot. 17140 del 30/5/2018 acquisita al protocollo AURI con prot. n. 5056 del 30/5/2018 (allegato n. 8) ARERA ha fornito riscontro ad AURI con riferimento alla richiesta di cui sopra come di seguito indicato:

- Il richiamo all'art. 3 comma 1 lett. e) del DPCM 20/7/2012 risulta errato in quanto il suddetto DPCM riguarda le funzioni regolatorie nel campo del settore dei servizi idrici;
- La regolazione dei servizi legati al ciclo di gestione dei rifiuti urbani discende dalla L. 205/2017;
- ARERA con comunicato del 10/5/2018 aveva chiarito che in attesa delle deliberazioni regolatorie continuavano ad applicarsi i criteri e le modalità operative previgenti alla L. 205/2017;
- ARERA riteneva, comunque, che il caso di specie non sembrava presentare aspetti che giustificassero un diverso inquadramento del contratto di servizio e che pertanto non si giustificava un intervento dell'Autorità.

A fronte di tale formale risposta di ARERA non risultano agli atti di AURI informative al Consiglio Direttivo o ad altri soggetti. In buona sostanza il Consiglio Direttivo non è stato reso edotto della risposta di ARERA e le tesi sostenute nella Deliberazione 19/2018 sono state sostenute, come vedremo in seguito, nei confronti del gestore dal Dott. Galilei Fausto anche dopo la risposta formale di ARERA di cui sopra.

Con nota del 9/5/2018 acquisita al protocollo AURI con prot. n. 4282 del 9/5/2018 l'Avv. Giovanni Ranalli inviava un atto di diffida e messa in mora ad AURI ed ai comuni del Sub Ambito 4 che tra le altre cose preannunciava l'avvio dell'azione giudiziaria per il recupero delle premialità non riconosciute.

Nella diffida venivano ribadite le richieste già formulate con la nota prot. n. 8005 del 16/6/2017 acquisita al protocollo AURI con prot. n. 2183 del 19/6/2017 con la specifica che la situazione del Comune di Terni, per quanto atteneva all'annualità 2016 non veniva considerata in virtù di quanto previsto nell'Atto transattivo del 29/7/2015 (il richiamo alla particolare situazione del Comune di Terni è del tutto inconferente in quanto nulla si rileva in tal senso nell'accordo transattivo citato).

Complessivamente la richiesta per il 2016 era pari ad €. 442.013,28.

A tale somma si aggiungeva la richiesta delle premialità per l'annualità 2017 (nel frattempo maturata) come di seguito indicato:

% RD raggiunta 2017	Comune	Premialità €.
---------------------	--------	---------------

69,27	Acquasparta	5.161,97
68,26	Allerona	1.910,75
70,05	Alviano	1.869,44
73,27	Amelia	23.937,40
71,60	Arrone	4.017,03
82,16	Attigliano	8.018,38
69,84	Avigliano Umbro	2.760,61
67,84	Baschi	2.475,24
77,24	Calvi	4.594,85
75,42	Castel Giorgio	8.377,63
76,63	Castel Viscardo	10.505,63
65,95	Fabro	1.060,70
78,42	Ferentillo	5.260,12
66,65	Ficulle	881,40
74,11	Giove	3.702,71
68,79	Guardea	2.080,99
74,51	Lugnano in Teverina	3.144,91
70,68	Montecastrilli	6.888,87
72,30	Montecchio	3.490,24
80,10	Montefranco	4.604,06
66,50	Montegabbione	528,94
70,39	Monteleone di Orvieto	2.486,75
74,75	Narni	46.254,45
69,09	Orvieto	35.303,54
76,23	Otricoli	5.146,83
66,15	Parrano	193,12
75,70	Penna in Teverina	2.528,95
76,38	Polino	508,98
78,63	Porano	8.198,68
71,04	Sangemini	6.384,99
66,28	Stroncone	1.311,52
72,62	Terni	240.891,03
	TOTALE	454.480,71

Il totale richiesto da gestore a titolo di premialità 2017 ammontava ad €. 454.480,69 (dal conteggio analitico indicato nella diffida dell'Avv. Ranalli differiscono 2 centesimi).

La diffida veniva reiterata dall'Avv. Giovanni Ranalli con nota del 9/11/2018 acquisita al protocollo AURI con prot. n. 9848 del 9/11/2018.

Alle suddette formali diffide rispondeva AURI con nota prot. 10200 del 21/11/2018 a firma dell'Avv. Fausto Galilei (allegato n. 9), rilevando nel merito che nulla era dovuto a titolo di premialità/penalità in quanto la disposizione contrattuale doveva considerarsi inattuabile per contrasto insanabile con il metodo tariffario vigente e con i PEF approvati.

E' appena il caso di rilevare come anche in questa occasione RTI ASM – CNS non avesse tenuto conto delle valutazioni di AURI in tema di calcolo delle premialità. Nello specifico non si teneva conto dei dati ufficiali pubblicati dalla Regione Umbria in merito ai quantitativi di RD e non si teneva conto del fatto che anche su questi calcoli era stata applicata la tariffa di Trattamento e Smaltimento (€. 158,50) invece che quella di smaltimento (€. 112,50). Sempre nel calcolo delle premialità non si

teneva conto del fatto che per il Comune di Montegabbione e di Stroncone le percentuali di RD non erano state raggiunte (tale discordanza derivava dal fatto che il gestore continuava a prendere a riferimento i propri dati aziendali invece che i dati ufficiali della regione Umbria).

Non si teneva poi in considerazione le contestazioni di AURI e dei comuni con riferimento ai comuni di Acquasparta, Attigliano, Montecastrilli, Montecchio e Otricoli come sopra già illustrate.

Di seguito si riporta la tabella con il ricalcolo delle premialità secondo le indicazioni sopra richiamate.

% RD raggiunta 2017	Comune	Premialità richieste da RTI €.	Ricalcolo Premialità AURI €.
69,27	Acquasparta	5.161,97	0
68,26	Allerona	1.910,75	647,00
70,05	Alviano	1.869,44	1.096,00
73,27	Amelia	23.937,40	16.414,00
71,60	Arrone	4.017,03	3.377,00
82,16	Attigliano	8.018,38	0
69,84	Avigliano Umbro	2.760,61	2.324,00
67,84	Baschi	2.475,24	730,00
77,24	Calvi	4.594,85	3.204,00
75,42	Castel Giorgio	8.377,63	5.212,00
76,63	Castel Viscardo	10.505,63	7.786,00
65,95	Fabro	1.060,70	401,00
78,42	Ferentillo	5.260,12	3.902,00
66,65	Ficulle	881,40	416,00
74,11	Giove	3.702,71	2.836,00
68,79	Guardea	2.080,99	849,00
74,51	Lugnano in Teverina	3.144,91	2.520,00
70,68	Montecastrilli	6.888,87	0
72,30	Montecchio	3.490,24	0
80,10	Montefranco	4.604,06	3.275,00
66,50	Montegabbione	528,94	0
70,39	Monteleone di Orvieto	2.486,75	1.526,00
74,75	Narni	46.254,45	41.355,00
69,09	Orvieto	35.303,54	22.167,00
76,23	Otricoli	5.146,83	0
66,15	Parrano	193,12	0
75,70	Penna in Teverina	2.528,95	2.093,00
76,38	Polino	508,98	354,00
78,63	Porano	8.198,68	5.468,00
71,04	Sangemini	6.384,99	0
66,28	Stroncone	1.311,52	0
72,62	Terni	240.891,03	205.531,00
	TOTALE	454.480,71	333.483,00

Con deliberazione del Consiglio Direttivo AURI n. 16 del 25/2/2019 (allegato n. 10) deliberava quanto segue:

“1. Di proporre all’Assemblea di approvare il PEF previsionale anno 2019 e raffronto anno 2018 della gestione integrata rifiuti AURI subambito n° 4 proposto dal gestore RTI ASM Terni Spa e C.N.S. ed integrato dai Comuni per quanto attiene ai costi di propria spettanza trasmesso da RTI con PEC Prot. 2474 del 20/02/2019 con la specificazione di non riconoscere alcuna somma aggiuntiva al soggetto Gestore del servizio ASM-COSP relativamente alle richieste economiche avanzate come previsto nei citati PEF alle voci “costi adeguamento tariffa recupero ingombranti, maggiori utenze, oneri finanziari, spese legali, premialità 2016 e 2017” fino alla stipula del relativo accordo tra AURI e Gestore o in esito ad eventuale pronuncia giurisdizionale nel caso di contenzioso

2. Di stralciare a maggiore chiarezza dal PEF di ciascun Comune allegato alla presente Deliberazione le voci di costo di cui sopra ed oggetto di confronto con il Gestore dando atto che ai fini della approvazione da parte dei Comuni del PEF 2019 il costo complessivo del servizio è quello di cui alla colonna “Totale compreso art. 59 punto c) Disciplinare Tecnico” colonna “k” del file excel”.

Con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 7 del 25/2/2019 (allegato n. 11) AURI approvava il PEF 2019 del Sub Ambito n. 4 non accogliendo le richieste del gestore. Nella delibera è riportato al punto n. 1 del deliberato quanto segue:

“Di approvare il PEF previsionale anno 2019 aggiornato alle tariffe ACEA di cui alla Deliberazione dell’Assemblea n. 6 del 25/02/2019 e raffronto anno 2018 della gestione integrata rifiuti AURI sub ambito n° 4 proposto dal gestore RTI ASM Terni Spa e C.N.S. ed integrato dai Comuni per quanto attiene ai costi di propria spettanza trasmesso da RTI con PEC Prot. 2474 del 20/02/2019 con la specificazione di non riconoscere alcuna somma aggiuntiva al soggetto Gestore del servizio ASM-COSP relativamente alle richieste economiche avanzate come previsto nei citati PEF alle voci “costi adeguamento tariffa recupero ingombranti, maggiori utenze, oneri finanziari, spese legali, premialità 2016 e 2017” fino alla stipula del relativo accordo tra AURI e Gestore o in esito ad eventuale pronuncia giurisdizionale nel caso di contenzioso.

Il gestore ASM-CNS procedeva a notificare ad AURI Sub Ambito 4 e ad AURI ex ATI 4 le prime citazioni come di seguito riportato:

Prot. citazione	Comune	Richiesta
3411 del 5/4/2019	Acquasparta e AURI Sub 4	21.452,68
3423 del 5/4/2019	Acquasparta e AURI ex ATI4	0
3424 del 5/4/2019	Allerona e AURI Sub 4	9.077,42
3516 del 9/4/2019	Allerona e AURI ex ATI4	0
8295 del 26/9/2019	Amelia e AURI Sub 4	81.284,53
8254 del 25/9/2019	Amelia e AURI ex ATI4	0
3413 del 5/4/2019	Arrone e AURI Sub 4	9.281,40
3426 del 5/4/2019	Arrone e AURI ex ATI4	0
3412 del 5/4/2019	Avigliano Umbro e AURI Sub 4	10.804,41
3425 del 5/4/2019	Avigliano Umbro e AURI ex ATI4	0
3514 del 9/4/2019	Calvi e AURI Sub 4	10.302,27
3461 del 8/4/2019	Calvi e AURI ex ATI4	0
3517 del 8/4/2019	Castel Viscardo e AURI Sub 4	23.132,44
3462 del 8/4/2019	Castel Viscardo e AURI ex ATI4	0
3512 del 9/4/2019	Fabro e AURI Sub 4	11.856,81
3463 del 8/4/2019	Fabro e AURI ex ATI4	0
3523 del 9/4/2019	Ferentillo	13.809,69

3464 del 8/4/2019	Ferentillo	0
3509 del 9/4/2019	Montecastrilli e AURI Sub 4	26.846,80
9680 del 14/11/2019	Montecastrilli e AURI Sub 4	0
5070 del 1/6/2021	Montecastrilli e AURI Sub 4	0
3513 del 9/4/2019	Montecastrilli e AURI ex ATI4	0
3519 del 9/4/2019	Montecchio e AURI Sub 4	10.800,45
3530 del 9/4/2019	Montecchio e AURI ex ATI4	0
3510 del 9/4/2019	Montefranco e AURI Sub 4	10.383,55
3529 del 9/4/2019	Montefranco e AURI ex ATI4	0
3521 del 9/4/2019	Montegabbione	3.567,53
3526 del 9/4/2019	Montegabbione	0
3515 del 9/4/2019	Narni e AURI Sub 4	97.509,22
3525 del 9/4/2019	Narni e AURI ex ATI4	0
3507 del 9/4/2019	Orvieto e AURI Sub 4	116.194,93
3528 del 9/4/2019	Orvieto e AURI ex ATI4	0
3508 del 9/4/2019	Otricoli e AURI Sub 4	11.960,66
3527 del 9/4/2019	Otricoli e AURI ex ATI4	0
3718 del 15/4/2019	Parrano e AURI Sub 4	1.646,37
8501 del 2/10/2019	Polino e AURI Sub 4	703,01
8256 del 25/9/2019	Polino e AURI ex ATI4	0
3717 del 15/4/2019	Sangemini e AURI Sub 4	25.376,99
8294 del 26/9/2019	Stroncone e AURI Sub 4	10.867,64
8235 del 25/9/2019	Stroncone e AURI ex ATI4	0
5776 del 21/6/2019*	Terni, OSL e AURI Sub 4	0
5796 del 21/6/2019*	Terni, OSL e AURI ex ATI4	0
	TOTALE	506.858,8

* Le citazioni che riguardano il Comune di Terni non sono state inserite nel conteggio in quanto comprendono sia una richiesta di €. 240.891,03 inerenti alla premialità del 2017, sia una richiesta di €. 1.027.014,66 inerente le maggiori utenze riferite alle annualità 2016 e 2017.

Nella medesima data sempre RTI ASM-CNS notificava ad AURI Sub 4 (prot. n. 5788 del 21/6/2019) e ad AURI ATI 4 (prot. n. 5797 del 21/6/2019) una ulteriore richiesta di pagamento nei confronti anche del Comune di Terni e di OSL pari ad €. 442.443,95 derivante dal mancato riconoscimento di interessi moratori su ritardati pagamenti del Comune di Terni.

Le cause avviate dal gestore contro i comuni e AURI sono state 21 (quella di Terni è stata ritirata senza dare comunicazione ad AURI dei motivi del ritiro). Non risulta ad AURI la definizione di alcun giudizio in merito alle vicende del Comune di Terni.

In questa prima tornata di citazioni a giudizio non sono stati coinvolti i seguenti comuni nei quali il gestore svolge il servizio:

1. Alviano
2. Attigliano
3. Baschi
4. Castel Giorgio
5. Ficulle
6. Giove
7. Guardea
8. Lugnano in Teverina
9. Monteleone di Orvieto
10. Penna in Teverina

11. Porano

Questi comuni sono stati citati a giudizio a marzo del 2021.

Con nota mail prot. n. 3996 del 26/4/2019 il Direttore di ATI 3 dott. Galilei Fausto ha inviato allo Studio Legale Catte Mariani (all'epoca convenzionato con AURI per l'assistenza giudiziale a tutte le cause dell'ente) l'atto di citazione del solo Comune di San Gemini il testo della nota è il seguente: *“Come da accordo, si trasmette in allegato il Ricorso presentato da Acea Ambiente al TAR per l'Umbria e l'Atto di citazione di ASM Terni contro uno dei 17 Comuni ternani, il cui testo in sostanza è il medesimo per ciascun Comune ma con importi differenti. Cordiali saluti.”*

Sembrebbe, dunque, che all'epoca sia stata operata, dal responsabile del Sub Ambito n. 4 Dott. Galilei Fausto, una scelta di costituirsi solamente nel giudizio promosso contro il Comune di San Gemini. È opportuno precisare che alla data di invio della nota di cui sopra non erano ancora state notificate le citazioni dei comuni di Polino, Stroncone e Terni questo il motivo per cui nella PEC si fa riferimento solamente ad altre 17 citazioni notificate.

L'avvocato Marco Mariani si è regolarmente costituito nel giudizio di San Gemini mentre per tutti gli altri giudizi AURI è rimasta contumace.

Il gestore ASM-CNS procedeva a notificare ad AURI Sub Ambito 4 e ad AURI ex ATI 4 le citazioni riferite ai comuni non interessati dalla prima tornata di citazioni:

Prot. citazione	Comune	Richiesta RTI	Richiesta RTI in subordine
2676 del 23/3/2021	Alviano e AURI ex ATI4	6.340,170	5.776,20
2679 del 23/3/2021	Attigliano e AURI ex ATI4	20.668,37	0
2675 del 23/3/2021	Baschi e AURI ex ATI4	14.124,91	11.036,62
2678 del 23/3/2021	Castel Giorgio e AURI ex ATI4	22.484,58	20.732,58
2681 del 23/3/2021	Ficulle e AURI ex ATI4	3.865,78	3.423,37
2682 del 23/3/2021	Giove e AURI ex ATI4	14.934,39	12.222,95
2684 del 23/3/2021	Guarda e AURI ex ATI4	9.589,75	7.635,15
2680 del 23/3/2021	Lugnano in Teverina e AURI ex ATI4	15.301,70	13.563,21
2683 del 23/3/2021	Monteleone di Orvieto e AURI ex ATI4	10.156,25	9.285,89
8217 del 10/9/2021	Monteleone di Orvieto e AURI Sub 4	10.156,25	0
2685 del 23/3/2021	Penna in Teverina	10.647,03	9.709,10
2677 del 23/3/2021	Porano	22.713,11	21.290,09
	TOTALE	160.982,29	114.675,16

Il totale delle richieste del gestore comprensivo del primo blocco di citazioni e del secondo blocco di citazioni era pari ad €. 667.841,09. È opportuno precisare che dai conteggi come rideterminati da AURI il valore complessivo delle premialità ammontava ad €. 409.562,00 (escludendo il Comune di Terni) con un differenziale tra quanto richiesto da RTI e quanto indicato da AURI di €. 258.279,09. Si rileva altresì che per quanto attiene le citazioni riferite al Comune di Terni queste non risultano coltivate da RTI ASM – CNS e pertanto non risulta alcuna sentenza riferita a tale comune. In tal senso nessuna comunicazione formale è stata effettuata nei confronti di AURI da parte di RTI ASM – CNS né da parte del Comune di Terni in merito alle controversie pendenti.

Come sopra già chiarito AURI in questa fase si era costituito solo nel giudizio che riguardava il Comune di San Gemini, negli altri giudizi è rimasto contumace.

Nei primi mesi del 2022 sono pervenute ad AURI numerose richieste da parte dei comuni del Sub Ambito n. 4 di addivenire ad una soluzione conciliativa con RTI ASM – CNS che prevedesse la compartecipazione economica di AURI.

In buona sostanza si chiedeva ad AURI di partecipare economicamente al pagamento delle premialità previste dall'art. 52 del Disciplinare Tecnico.

Con Delibera del Consiglio Direttivo n. 12 del 11/4/2022 (allegato n. 12) AURI deliberava di non aderire alla proposta conciliativa così come proposta dai comuni. La motivazione principale di tale diniego risiedeva nel fatto che il meccanismo premiale di cui sopra era stato concepito nell'ottica dell'utilizzo dei risparmi che i comuni avevano avuto dalla diminuzione dei conferimenti in discarica. I comuni del Sub Ambito n. 4 avevano, dunque, avuto nelle annualità 2016 e 2017 notevoli risparmi di spesa derivanti dai minori conferimenti in discarica di sovvalli, tali risparmi avrebbero dovuto essere in parte accantonati per il pagamento delle premialità. E' opportuno precisare in tal senso che nelle annualità 2016 e 2017 i comuni del Sub Ambito n. 4 pagavano direttamente al gestore della Discarica di Orvieto Acea Ambiente i costi di conferimento in quanto il contratto di servizio prevedeva che questi costi, fino all'introduzione della tariffa puntuale, fossero a diretto carico dei medesimi comuni.

La proposta transattiva non è stata accettata nemmeno da RTI ASM – CNS in quanto il calcolo della premialità veniva proposto sul valore del solo costo di conferimento e non sul valore del costo di trattamento e conferimento (vedasi in tal senso Sentenza Tribunale di Terni n. 434/2022 riferita al Comune di Acquasparta. Di cui si riporta di seguito uno stralcio:

proposta conciliativa del giudice; seguiva l'udienza del 21 dicembre 2021 in cui parte attrice, chiedeva un ulteriore rinvio mentre invece il v.sindaco dichiarava di accettare la proposta formulata dal giudice; seguiva l'udienza del 25 gennaio 2022 in cui il v.sindaco ribadiva di accettare la proposta mentre parte attrice dichiarava di non accettare l'accordo esponendo che nel disciplinare all'art 52 era previsto di tenere conto sia della tariffa di smaltimento che di trattamento e quindi deduceva che l'importo dovuto non sarebbe stato di € 12.500,00 ma di € 19.515,00. Parte convenuta dichiarava di non accettare e

precisava che la controproposta teneva conto di un criterio di tariffa non contemplato dall'art 52 del disciplinare tecnico P14 che differenzia il calcolo delle premialità da quello delle penalità. Il giudice con ordinanza resa fuori udienza, esaminate

Da quanto sopra esposto si ricava che RTI ASM – CNS per quanto attiene alle pretese in merito alle premialità ha sempre ribadito la correttezza dei propri calcoli basati sul valore della tariffa di trattamento e smaltimento.

In relazione all'evolversi degli eventi AURI a seguito di specifica relazione istruttoria prot. n. 5918 del 4/7/2022 a firma del responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Giuseppe Rossi con determinazione n. 211 del 4/7/2022 (allegato n. 13) decideva di costituirsi su tutti i giudizi promossi dal gestore.

La suddetta relazione ripercorreva gli aspetti principali della vicenda arrivando alla conclusione della necessità di procedere alla costituzione in giudizio su tutti i procedimenti promossi al fine di tutelare al meglio la posizione giuridica di AURI sulla vicenda.

È importante precisare in tal senso che AURI in tutti i modi ha tentato di addivenire ad una composizione bonaria della controversia che tuttavia non è stato possibile raggiungere.

A tal riguardo è opportuno precisare che AURI ha tentato di introdurre nella suddetta composizione bonaria anche tutte le altre controversie avviate dal gestore che riguardavano segnatamente il riequilibrio della concessione relativo alle annualità 2016 e 2017 (le annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 sono state definite con specifica transazione del 7/6/2022 Delibera CD n. 29 30/5/2022) e l'irrogazione da parte di AURI di sanzioni per inadempimenti contrattuali.

Le proposte di conciliazione da parte di AURI cercavano di ricomporre una situazione complessa fatta di numerose controversie giudiziarie, richieste dei gestori nonché dei comuni, nella consapevolezza che questa situazione di perenne conflitto non favoriva il giusto clima necessario a gestire servizi così delicati ed importanti. In tal senso si sono avuti numerosi contatti diretti e per tramite dei rispettivi legali, tuttavia, non è stato possibile definire una transazione equa che tacitasse tutte le criticità sollevate da una parte e dall'altra.

In estrema sintesi si trattava di comporre le richieste di riequilibrio del gestore relative alle annualità 2016 e 2017, le penali applicate da AURI al gestore per inadempimenti contrattuali e da ultimo la presente vicenda relativa alle premialità evitando di coltivare ulteriormente controversie giurisdizionali. Questa situazione spiega anche perché fin ad oggi AURI non ha proceduto al pagamento derivante dalle sentenze finora pronunciate che del resto il gestore non ha mai formalmente richiesto ad AURI. Il definitivo eclissarsi di una soluzione transattiva determina la necessità di definire le controversie su cui i giudici si sono già pronunciati rimettendo la soluzione degli altri conflitti alle opportune singole azioni degli interessati.

Alla luce di quanto sopra esposto è opportuno ribadire la posizione giuridica di AURI su questa specifica vicenda che si può riassumere come di seguito indicato:

1. Le premialità richieste da RTI ASM – CNS non spettavano per i comuni di Acquasparta, Attigliano, Montecastrilli, Montecchio e Otricoli che avevano già raggiunto percentuali di RD superiori a quelle indicate nell'atto transattivo del 2015;
2. Il calcolo delle premialità sulla base dei rifiuti raccolti in modo differenziato andava effettuato con riferimento alle certificazioni regionali;
3. Il calcolo della premialità doveva prendere a riferimento la tariffa di smaltimento e non quella di trattamento e smaltimento come invece sostenuto e più volte ribadito da RTI ASM-CNS;
4. AURI non doveva partecipare economicamente al pagamento della premialità perché il sistema previsto dall'art. 52 del Disciplinare Tecnico si basava sui risparmi che i comuni avrebbero avuto della diminuzione del conferimento in discarica per le annualità 2016 e 2017.

In merito a questa vicenda sono state fino ad oggi depositate n. 28 sentenze (due in appello).

Dalla lettura delle sentenze si può in sintesi ricavare quanto segue:

1. La posizione di AURI sostenuta nella nota prot. n. 10200 del 21/11/2018 a firma del dott. Galilei che riteneva nulla la clausola di premialità non è stata accolta da nessuna delle sentenze finora pronunciate;
2. La posizione di AURI che non riteneva spettanti le premialità per i comuni di Acquasparta, Attigliano, Montecastrilli, Montecchio e Otricoli è stata accolta dai giudici di primo grado e per quanto riguarda Acquasparta anche dal giudice di secondo grado. A questi comuni si è aggiunta anche la posizione del Comune di San Gemini (sentenza riguardante il comune di San Gemini);
3. Tutte le sentenze sia quelle favorevoli che quelle sfavorevoli hanno riconosciuto come base di calcolo quella indicata da AURI. Nello specifico il calcolo dei rifiuti doveva essere effettuato con le certificazioni ufficiali della regione Umbria e il valore della tariffa da prendere a riferimento era quello di smaltimento e non quello di trattamento e smaltimento;
4. Per quanto attiene la solidarietà passiva di AURI per il pagamento delle premialità vi sono state sentenze che hanno riconosciuto questo principio come nel caso del Comune di Amelia e Penna

in Teverina. Nelle altre sentenze in cui AURI è risultato soccombente questo principio non è stato riconosciuto.

Da quanto sopra esposto si ricava quanto segue:

1. Le richieste complessive di premialità formulate dal gestore ammontavano ad €. 667.841,09;
2. Le valutazioni giuridiche a suo tempo espresse dal dott. Galilei Fausto in ordine alla nullità della clausola premiale non sono state accolte dal giudice;
3. AURI, a prescindere dalle valutazioni giuridiche di cui al punto 2, ha sempre sostenuto che il valore delle premialità fosse pari ad €. 409.562,00;
4. RTI ASM -CNS ha sempre ribadito la correttezza dei suoi calcoli;
5. I giudici hanno riconosciuto nelle sentenze finora pronunciate la correttezza dei calcoli di AURI, finora a fronte di 19 sentenze pronunciate (in cui AURI risulta soccombente) che prevedevano richieste di premialità per €. 387.146,39 sono state riconosciute premialità per €. 280.527,76 come di seguito specificato:

Comune	Citazione RTI	Calcoli AURI	Sentenza	Diff. Citazione/sentenza
ALLERONA	9.077,42	5.223,00	5.222,38	3.855,04
ALVIANO	6.340,17	4.093,00	4.093,17	2.247,00
ARRONE	9.281,40	8.295,00	8.293,73	987,67
AVIGLIANO UMBRO (confermata in Appello)	10.804,41	10.368,00	10.368,00	436,41
CALVI	10.302,27	9.657,00	9.657,00	645,27
CASTEL VISCARDO	23.132,44	18.904,00	18.904,00	4.228,44
FABRO	11.856,81	8.053,00	7.652,00	4.204,81
FERENTILLO	13.809,69	11.180,00	11.182,75	2.626,94
FICULLE	3.865,78	2.430,00	2.446,45	1.419,33
GIOVE	14.934,39	8.101,00	5.264,69	9.669,70
MONTEFRANCO	10.383,55	8.494,00	8.493,48	1.890,07
MONTEGABBIONE	3.567,53	2.120,00	2.120,36	1.447,17
MONTELEONE D'ORVIETO	10.156,25	6.592,00	6.592,06	3.564,19
NARNI	97.509,22	80.025,00	80.027,62	17.481,60
ORVIETO	116.194,93	82.812,00	82.814,23	33.380,70
PARRANO	1.646,37	937,00	936,74	709,63
POLINO	703,01	354,00	353,16	349,85
PORANO	22.713,11	14.089,00	15.113,87	7.599,24
STRONCONE	10.867,64	5.147,00	992,07	9.875,57
	387.146,39	286.874,00	280.527,76	106.618,63

6. Nelle 5 sentenze favorevoli ad AURI a fronte di richieste per €. 96.437,58 non è stato riconosciuto nulla a favore di RTI ASM – CNS come di seguito indicato:

Comune	Citazione RTI	Calcoli AURI	Sentenza	Diff. Citazione/sentenza
ACQUASPARTA (confermata in appello)	21.452,68	0	0	21.452,68
MONTECASTRILLI	26.846,80	0	0	26.846,80
MONTECCHIO	10.800,45	0	0	10.800,45
OTRICOLI	11.960,66	0	0	11.960,66
SANGEMINI	25.376,99	0	0	25.376,99
	96.437,58			96.437,58

7. Nelle altre 2 sentenze favorevoli ad AURI ma sfavorevoli per i comuni a fronte di richieste per €. 91.931,56 sono state riconosciuti a favore di RTI ASM-CNS €. 68.256,19 come di seguito indicato:

Comune	Citazione RTI	Calcoli AURI	Sentenza	Diff. Citazione/sentenza
AMELIA	81.284,53	61.817,00	61.817,02	19.467,51
PENNA IN TEVERINA	10.647,03	6.438,00	6.439,17	4.207,86
	91.931,56	68.255	68.256,19	23.675,37

Complessivamente con riferimento alle sentenze finora pronunciate (26 sentenze di primo grado e 2 sentenza di appello) considerando tutte le fattispecie sopra elencate a fronte di richieste di RTI ASM-CNS a titolo di premialità per €. 575.515,53 sono state riconosciute in sentenza €. 348.783,95 con una differenza tra quanto richiesto e quanto riconosciuto in sentenza pari ad €. 226.731,58.

Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che AURI pur risultando formalmente soccombente in 19 sentenze (una in appello) ha comunque visto affermare le proprie posizioni con riferimento alla quantificazione delle premialità prospettata da RTI ASM - CNS. Le richieste di RTI ASM – CNS nelle modalità con le quali erano state richieste non andavano accettate ed il pagamento delle premialità rispetto alla richiesta iniziale pari a €. 667.841,09 (vedi intimazioni formali dell'Avv. Ranalli) sono state definite finora con un valore più basso.

In questo contesto rimane una divergenza tra AURI e Comuni sul finanziamento di tali premialità. Come già affermato sopra il meccanismo premiale era stato pensato come un sistema che si autoalimentava con i risparmi dei comuni sui conferimenti in discarica, pertanto, AURI ha ritenuto e ritiene tuttora logico che il finanziamento della premialità dovesse stare in capo ai beneficiari di tale risparmio. Questo principio in alcuni casi è stato accolto dai giudici in altre sentenze non è stato accolto, pertanto, AURI è stata chiamata al pagamento delle premialità in via solidale.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva come meglio specificato nella scheda allegata che riassume le singole situazioni comune per comune (allegato 14).

Il pagamento di quanto stabilito in sentenza laddove AURI è stato condannato in solido avverrà nella misura del 50% in concorrenza con il Comune interessato.

Come già sopra evidenziato AURI ritiene ingiusto il pagamento in solido della premialità al gestore per le ragioni che sono state sopra esposte. Per questo motivo ha appellato le sentenze dove è risultata soccombente.

Allegato alla presente relazione si riporta la scheda riassuntiva dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze di cui si chiede il riconoscimento di legittimità per debito fuori bilancio.

Si allegano alla presente relazione le sentenze che hanno determinato la necessità di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio art. 194 comma 1 lett. a del D. Lgs. 267/2000.

SENTENZE

1	ALLERONA	TRIBUNALE TERNI	862/2023	12/12/2023
2	ALVIANO PRIMO GRADO	TRIBUNALE TERNI	440/2022	25/05/2022
3	ALVIANO SECONDO GRADO	CORTE APP. PG	477/2024	04/07/2024
4	ARRONE	TRIBUNALE TERNI	861/2023	12/12/2023
5	AVIGLIANO UMBRO	TRIBUNALE TERNI	437/2022	25/05/2022
6	CALVI	TRIBUNALE TERNI	435/2022	25/05/2022
7	CASTEL VISCARDO	TRIBUNALE TERNI	436/2022	26/05/2022
8	FABRO	TRIBUNALE TERNI	005/2024	02/01/2024
9	FERENTILLO	TRIBUNALE TERNI	668/2023	29/09/2023
10	FICULLE	GdP TERNI	599/2023	30/11/2023
11	GIOVE	TRIBUNALE TERNI	486/2024	07/06/2024
12	MONTEFRANCO	TRIBUNALE TERNI	667/2023	29/09/2023
13	MONTE GABBIONE	GdP TERNI	680/2022	18/11/2022
14	MONTELEONE D'ORVIETO	TRIBUNALE TERNI	761/2023	31/10/2023
15	NARNI	TRIBUNALE TERNI	717/2023	17/10/2023
16	ORVIETO	TRIBUNALE TERNI	494/2023	10/07/2023
17	PARRANO	GdP TERNI	270/2023	14/04/2023
18	POLINO	GdP TERNI	RG 1971/2019	02/09/2022
19	PORANO	TRIBUNALE TERNI	657/2024	30/07/2024
20	STRONCONE	TRIBUNALE TERNI	718/2023	17/10/2023

Perugia, 7/10/2024

F.to Il Dirigente del Servizio Rifiuti

Dott. Giuseppe Rossi